



Legge Regionale 31 Gennaio 2002, n°4 -art. 4-  
Interventi a favore di forme collettive di Garanzia fidi nel settore agricolo

Disciplina d'applicazione

ARTICOLO 1  
Consorzi: requisiti

Per poter beneficiare delle provvidenze della L.R.4/02, i Consorzi devono avere uno Statuto informato ai principi dettati dagli Orientamenti comunitari per la concessione di aiuti di Stato in Agricoltura ed alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli art 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. In particolare, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) devono avere finalità di mutualità e non di lucro, perseguite mediante prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito alle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di funzionamento e di gestione finanziaria;
- 2) Devono avere sede operativa in Sardegna, essere costituiti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, ed esercitare la loro attività nell'ambito del territorio regionale, devono garantire la piena operatività almeno sul territorio di una Provincia .
- 3) Dovranno obbligarsi attraverso idonea previsione statutaria alla tenuta di separate contabilità per le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art.1, 2° comma, della L.R.4/2002. I Consorzi dovranno obbligarsi, all'atto della domanda rivolta all'ottenimento del contributo, ad adeguare il proprio Statuto alla prescrizione di cui al precedente comma. Detto adeguamento dovrà essere in ogni caso perfezionato prima della concessione delle provvidenze di cui alla L.R. 4/2002.
- 4) Essere costituiti da imprese che esercitano un'attività legata alla produzione, alla trasformazione ed alla distribuzione dei prodotti agricoli disciplinati dall'allegato 1) del Trattato CE, punto 2 degli Orientamenti. Sono considerate equiparate le Organizzazioni Sindacali Agricole di categoria rappresentative di dette imprese.
- 5) Devono essere iscritti nell'elenco generale istituito dall'art.106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, Elenco tenuto dall'Ufficio italiano Cambi (UIC), per conto del Ministero del Tesoro;
- 6) Devono impegnarsi a garantire la fruizione dei servizi sostenuti dal contributo pubblico ai beneficiari che abbiano i requisiti soggettivi, con esclusione espressa di soggetti che versano in difficoltà finanziaria ed a cui dovrebbero applicarsi gli "Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (G.U. C 288 del 09.10.99).
- 7) Al fine di evitare la polverizzazione dell'intervento attraverso il frazionamento in micro associazioni, per poter accedere alla contribuzione i Consorzi devono avere, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, propri fondi di garanzia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Si intende: a) Fondo Rischi + b) Fondo Fidejussorio, depositato presso Banche convenzionate a fronte di finanziamenti



## Regione Autonoma della Sardegna

depositati presso Banche o presso intermediari finanziari convenzionati, per un capitale privato dell'ammontare complessivo non inferiore ad €. 250.000.

### ARTICOLO 2 Beneficiari finali - Requisiti soggettivi Operazioni amesse a garanzia

I Consorzi fidi considereranno soggetti ammissibili ai fini della prestazione dell'assistenza tecnica e della garanzia coloro che esercitano le seguenti attività nel territorio regionale:

1. Coltivatori Diretti;
2. Imprenditori agricoli a titolo principale;
3. Imprenditori agricoli titolari di pensione derivante da attività agricola;
4. Piccole imprese agricole.

Le Organizzazioni Sindacali agricole di categoria, pur socie dei Consorzi fidi, sono escluse dalla prestazione dell'assistenza tecnica e della garanzia.

Le imprese in difficoltà finanziaria, cui dovrebbero applicarsi gli "*Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*" (GU. C 288 del 09.10.99), non potranno beneficiare dei servizi sostenuti dal contributo pubblico.

La garanzia potrà essere prestata dai Consorzi per le sole operazioni contemplate in regimi di aiuto comunitari, nazionali o regionali regolarmente notificati ed approvati dalla Commissione Europea a termini dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

### ARTICOLO 3 Ammissibilità delle domande Fondo rischi

Oltre a quanto contemplato al precedente articolo 1 n°3), i Consorzi dovranno inoltre impegnarsi alle destinazioni dei contributi di cui all'art. 1 lett. A) alla costituzione del Fondo rischi, con assoluto divieto di destinazione ad altre finalità. Ai Consorzi che si avvarranno del contributo pubblico e' fatto espresso divieto di distribuzione di utili, riserve e/o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio, nonché di destinare i contributi di cui alla lett. A) a spese di funzionamento. In caso di scioglimento il Consorzio è comunque tenuto alla restituzione dei

---

effettivamente concessi e garantiti a favore di beneficiari finali di cui all'art.2. Sarà ritenuto valido il rapporto di composizione fra a) e b) adottato negli schemi convenzionali tra i cofidi e le banche od istituti depositari di detti Fondi



## *Regione Autonoma della Sardegna*

contributi non utilizzati, unitamente all'eventuale quota parte degli utili maturati sulla gestione del fondo.

### ARTICOLO 4 Ammissibilità delle domande Assistenza tecnica.

Per attività di consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria si intende:  
L'esecuzione di: studi di fattibilità e l'istruttoria tecnico finanziaria rivolta a facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole.

I contributi saranno concessi in conformità a quanto disposto dal punto 14) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo del 1° febbraio 2000, con particolare riferimento ed entro i limiti descritti ai punti 14,2 e 14,3 di tali Orientamenti.

In particolare, tutti i soggetti ammissibili che esercitano la loro attività all'interno del territorio della Regione Sardegna potranno usufruire di questo tipo di aiuto. I servizi connessi all'attività di consulenza ed assistenza tecnico finanziaria devono essere resi disponibili a tutti gli agricoltori esercenti la propria attività nel contesto territoriale dell'isola. Per i non soci del Consorzio eventuali contributi ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

L'importo globale degli aiuti concessi per tali servizi non potrà superare € 100.000 per beneficiario per un periodo di tre anni.

I Cofidi dovranno verificare, attraverso autocertificazione rilasciata dal beneficiario a termini del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 art. 46 lett. O), che l'importo dell'aiuto non superi il massimale di cui al comma precedente.

Le autocertificazioni dovranno essere sottoposte a verifica campionaria dall'organo di revisione del Consorzio, per un campione non inferiore al cinque per cento. Le eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la revoca dell'aiuto e la sua restituzione con la maggiorazione degli interessi legali, saranno perseguibili penalmente a termini dell'art.76 del medesimo D.P.R.445/00.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona fisica o giuridica che fruisce dei servizi.

L'attività dei Consorzi sarà svolta di preferenza con proprio personale, altrimenti, se con personale esterno, la scelta verrà effettuata secondo criteri obiettivi di trasparenza e non discriminazione.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

### ARTICOLO 5 Criteri per l'erogazione delle garanzia

I Consorzi, nell'erogazione della garanzia, si devono obbligare a non superare i limiti d'intervento definiti dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2000, n° 21<sup>2</sup>.

Saranno considerati oggetto di cumulo gli altri aiuti pubblici erogati all'azienda agricola (compresi quelli cofinanziati), nel rispetto degli orientamenti comunitari e della L.R. 21/2000 che fissa nell'ordinamento interno, in conformità alla normativa comunitaria, i massimali d'aiuto concedibili

I Cofidi dovranno verificare, attraverso autocertificazione rilasciata dal possibile beneficiario a termini del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 art. 46 lett. O), che i tassi di aiuto non superino quelli stabiliti dalla L.R.21/00. Le autocertificazioni dovranno essere sottoposte a verifica campionaria dall'organo di revisione del Consorzio, per un campione non inferiore al cinque per cento. Le eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la revoca della garanzia e la restituzione dell'aiuto maggiorato degli interessi, saranno perseguibili penalmente a termini dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/00.

Il valore della garanzia verrà calcolato, con deduzione dei corrispettivi pagati, secondo il seguente schema:

A) = Capitale; B) Tasso ordinario di mercato per operazioni di credito agrario riferito all'ambito regionale; C) Tasso accordato dal ceto bancario per operazioni assistite da garanzia Cofidi, documentate tramite convenzioni;

$$\text{VALORE DELLA GARANZIA} = A * \text{[SPREAD (B-C)]}$$

EQUIVALENTE SOVVENZIONE

A seguito di tale computo i Consorzi dovranno comunicare agli utenti l'ammontare definitivo dell'aiuto equivalente (valore della garanzia). In base a tale comunicazione il beneficiario finale dovrà rilasciare l'autocertificazione di cui al precedente art.5, a termini del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, art 46 lett. O), attestando che i tassi di aiuto, cumulati con gli altri regimi nazionali o regionali approvati dalla CE, non superino quelli stabiliti dalle regole sugli aiuti di Stato, recepiti nell'ordinamento regionale dalla L.R.14 novembre 2000, n°21.

In ogni caso, i Cofidi che presenteranno domanda per l'accesso ai contributi, dovranno trasmettere in via preventiva all'amministrazione regionale le Convenzioni stipulate

<sup>2</sup> Aiuto approvato dalla Commissione in data 25 luglio 2001 - Aiuto C60/2001 ex n° 47/2000



## *Regione Autonoma della Sardegna*

col ceto bancario, ai fini della rilevazione del valore della garanzia. Dovranno formare oggetto di comunicazione anche le eventuali variazioni delle citate Convenzioni.

I Consorzi saranno tenuti a richiedere un premio per la prestazione della garanzia; detto premio potrà essere stabilito in forma variabile dai Consorzi medesimi in relazione al tipo di garanzia prestata. Tale premio sarà corrisposto di norma in unica soluzione anticipata.

### ARTICOLO 6

#### Limite massimo dei Contributi

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Legge l'entità massima del contributo pubblico non può essere comunque superiore:

1) Al settanta per cento del fondo rischi, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2) lett. A) della Legge regionale 4/02 se i Consorzi si impegneranno a concedere le garanzie anche ai non soci. Nel caso in cui i Consorzi riservino la fornitura di garanzia solo ai soci, l'aiuto concedibile non potrà superare il cinquanta per cento del fondo rischi;

2) all'ottanta per cento delle spese ammissibili per le finalità di cui all'art.1, comma 2, lett.B) della Legge regionale 4/02;

Enti ed Organismi pubblici<sup>3</sup> potranno intervenire -soprattutto in caso di insufficienza di risorse per limitazioni degli stanziamenti regionali- nelle forme ed entro i limiti di cui all'art. 1 della Legge regionale e secondo quanto sopra specificato.

### ARTICOLO 7

#### Modalità di concessione delle garanzie

La misura della garanzia prestata non potrà superare l'80% dell'obbligazione finanziaria.

L'attivazione della garanzia dovrà essere contrattualmente subordinata alla condizione specifica dell'esaurimento delle procedure esecutive di riscossione del credito, ivi comprese quelle di liquidazione o fallimento.

Più in dettaglio:

- La garanzia potrà coprire la perdita che il mutuante dimostrerà di aver sofferto in caso di inadempienza del beneficiario dopo aver esperito la procedura esecutiva sui beni contrattualmente costituiti in garanzia, nonchè su tutti gli altri beni del debitore che il

---

<sup>3</sup> Stato, Camere di Commercio, Comuni, Provincie.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

- garante indicherà ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile ove il valore de primi non sia ritenuto dal medesimo sufficiente a coprire le ragioni del credito del mutuante;
- La garanzia prestata rimane efficace fino al completo adempimento dell'operazione garantita, fatte salve le fattispecie di cui all'art. 1953 del codice civile relativamente alla liberazione del soggetto garante;
  - Il garante si avvarrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale indicando i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione;
  - L'attivazione della garanzia sarà subordinata all'esaurimento delle procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa nei confronti del debitore principale;
  - Una volta prestata la garanzia, il garante eserciterà nei confronti del debitore principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario ai sensi dell'art.1949 e ss del Codice Civile;
  - Il mutuante, al fine di consentire al garante di esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale è tenuto a rilasciare al garante stesso quietanza liberatoria;
  - Il garante per il recupero delle proprie ragioni di credito conseguenti alla surroga ex art.1949 del Codice Civile, dopo aver onorato la propria garanzia, subentrerà nelle azioni già intraprese nei confronti del debitore principale;
  - Il Cofidi nel concorso con altri garanti nei confronti della medesima operazione garantita, si avvale del beneficio delle divisione ex art.1947 del Codice Civile;
  - Il contratto di garanzia, per quanto non espressamente previsto dalle suddette norme, farà riferimento alle disposizioni del codice civile.

### ARTICOLO 8

#### Modalità di erogazione dei contributi

Nei limiti dello stanziamento annuale, e dei massimali di cui al precedente articolo 8, i contributi saranno ripartiti fra tutti gli aventi diritto in base a criteri di proporzionalità diretta basati sull'entità del fondo di garanzia (60%) e degli impieghi già effettuati a valere su detto fondo (40%).

Almeno il 70% dell'assegnazione così complessivamente definita dovrà essere assegnata dai Consorzi alle finalità di cui all'art.1, lett. A) della L.R.4/02.

### ARTICOLO 9

#### Trasparenza nella gestione Controllo sui Consorzi

I Consorzi nella gestione dovranno attenersi a criteri di trasparenza e di non discriminazione; nei limiti delle disponibilità finanziarie dovranno procedere ad istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A tale scopo dovranno istituire un protocollo generale, nel quale andranno registrate in arrivo le domande pervenute con



## *Regione Autonoma della Sardegna*

l'apposizione sulle stesse del numero di registrazione e della data, secondo le correnti disposizioni in materia.

Dovranno inoltre adeguare il proprio Statuto prevedendo la designazione da parte dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale, ai fini della vigilanza, del Presidente dell'organo di controllo. Detto Presidente avrà l'obbligo di referto annuale all'Assessore circa la conformità della gestione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. All'atto di concessione del contributo, il Consorzio si dovrà obbligare a fornire all'Assessorato dell'Agricoltura, a semplice richiesta, ogni documentazione necessaria a consentire la vigilanza da parte dell'Assessorato medesimo.

### ARTICOLO 10 Relazioni informative

I Consorzi si dovranno impegnare ad inviare all'Amministrazione Regionale una relazione annualmente ed entro il mese di marzo, per consentire gli adempimenti di cui al punto 23.2.4 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato, indicando a termini del punto 7 della Comunicazione sulle Garanzie:

- Dati sulle spese per le garanzie
- Importo totale delle garanzie concesse, compresa l'indicazione dei tipi ed obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es. Prestiti a breve, medio e lungo termine per investimenti) precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es. Garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato);
- Dati sull'importo totale delle garanzie in essere;
- Casi di inadempimento su tutti i prestiti garantiti, compreso l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto delle somme recuperate).
- Corrispettivi versati nel medesimo anno per le garanzie e loro beneficiario.

Detta relazione dovrà essere munita del visto di regolarità dell'organo di controllo interno del Consorzio.